

# Voluntary disclosure: casistica e problemi irrisolti anche alla luce della Circolare 10/E dell'Agenzia delle Entrate

Torino, 15.04.2015

**Dott. Massimo BALLARIO**  
**Dott. Alessandro TERZUOLO**

# Il mutato contesto internazionale - CH

Nelle richieste rivolte all'altro Stato estero occorre specificare:

- l'identità della persona oggetto del controllo;
- il periodo di tempo oggetto della domanda;
- la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni in merito alla forma nella quale si desidera ricevere i dati;
- lo “scopo fiscale” per cui le informazioni sono richieste;
- se noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
- la descrizione della ragioni per le quali si ritiene che le informazioni siano detenute nell'altro Stato.

# Il mutato contesto internazionale – MNC/LCHT

## Protocolli aggiuntivi richieste di gruppo:

- Conti **chiusi** tra la data della firma dell'accordo (26.02.2015 o 02.03.2015 a seconda dei casi) e la data di scambio automatico di dati (2017-2018), (in tale definizione rientrano i conti **chiusi per trasferimento verso altra banca e/o prelevamento in contanti**).
- Conti ancora in essere sia alla data della firma dell'accordo, sia alla data di scadenza della v.d. (30.09.2015), che:
  - abbiano un **saldo > a 15.000,00** euro al 31.1.2015 (Liechtenstein) o al 28.2.2015 (Monaco);
  - abbiano, alla fine del mese della data di scadenza della v.d. (ad oggi il 30.09.2015), un **saldo < del 50%** rispetto all'ammontare del conto al 31.1.2015 (Liechtenstein) o al 28.2.2015 (Monaco).
- Conti **inattivi** ossia né chiusi, né sostanzialmente svuotati, mantenuti sino alla data alla quale verrà adottato lo scambio automatico di informazioni (2017-2018).

# Il rapporto professionista incaricato/cliente

- Mandato professionale (il nominativo del professionista è riportato sul modello). Deve essere esplicativo delle varie fasi ed informare il cliente sulla complessità della procedura;
- Obbligo di identificazione e rispetto normativa anti-riciclaggio (titolare effettivo e SOS);
- Il contribuente deve rilasciare al professionista una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.
- Deve essere specifico per ogni soggetto aderente alla procedura
- Reperimento documentazione?

# La procedura – ambito soggettivo

I soggetti che hanno violato la normativa sul monitoraggio fiscale (v.d. internazionale) ossia:

- persone fisiche
- enti non commerciali e soggetti ad essi assimilati (es. società semplici, trust, fondazioni, ecc.)
- fiscalmente residenti in Italia (anche per presunzione) che detengono (anche per interposta persona) attività all'estero

Tutti i soggetti passivi ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP, IVA e sostituti d'imposta, residenti o non residenti persone fisiche (voluntary nazionale)

# La procedura – cause ostative

- Avvio di accessi, ispezioni, verifiche, accertamenti amministrativi e procedimenti penali (serve la formale conoscenza di un procedimento penale per reati tributari a carico del contribuente, non è sufficiente l'iscrizione nel registro degli indagati)
- notifica di avvisi di accertamento, contestazioni di violazioni, questionari e richieste
- estensione attraverso la formale conoscenza acquisita da soggetti solidalmente obbligati
- non rilevano la comunicazione per la liquidazione imposte (dpr 600/73, 36 bis) e il controllo formale (dpr 600/73, 36 ter)

L'eventuale presenza di una causa ostativa su un periodo di imposta non inficia l'accesso alla v.d. per gli altri anni, così come un controllo in ambito nazionale non inficia l'ambito internazionale (o viceversa) salvo che per i redditi evasi connessi.

# La procedura – Esempio pratico

- a) Anno 2006 - 2010 → c/ corrente in Svizzera detenuto attraverso fondazione panamense nel 2006 (beneficiari tutti i familiari)
- b) Anno 2011 - 2012 → successivo spostamento del c/ corrente in Svizzera con fondazione del Liechtenstein (beneficiari solo i coniugi) anch'essa interposta
- c) Anno 2012 ad oggi → successivo disinvestimento con acquisto di opere d'arte (rimpatriate in Italia)

## Chi deve presentare la v.d.?

- a) Tutti familiari per il 2010 (2006-2009 interposto e quindi b-l con accordo) ognuno con la quota pro capite
- b) Solo i coniugi (soggetto interposto) ognuno al 50%
- c) Eventuale regolarizzazione nazionale in caso di redditi

# I conteggi – Sanzioni per infedele dichiarazione

Reddito prodotto in:	Stato di localizzazione	Minimo edittale	Sanzione ridotta (1/4)	Definizione con adesione all'invito (1/6)
Italia	White list	100%	75%	12,5%
	Black list con accordo	100%	75%	12,5%
	Black list senza accordo	200%	150%	25%
Esteri (aumentato di 1/3)	White list	133%	100%	16,67%
	Black list con accordo	133%	100%	16,67%
	Black list senza accordo	267%	200%	33,33%



# I conteggi – Sanzioni per RW

Stato e scelta contribuente	Minimo edittale	% riduzione per v.d.	Sanzione	Definizione a 1/3	Raddoppi o termine
White list	3%	50%	1,5%	0,50%	NO
Black list con accordo <u>con</u> <i>waiver</i>	3%	50%	1,5%	0,50%	NO
Black list con accordo <u>senza</u> <i>waiver</i>	3%	25%	2,25%	0,75%	NO
Black list senza accordo <u>con</u> <i>waiver</i>	6%	50%	3%	1%	SI
Black list senza accordo <u>senza</u> <i>waiver</i>	6%	25%	4,5%	1,5%	SI

# I conteggi – Esempio pratico 1

Conto corrente senza movimentazioni, sempre in CH, di persona fisica

- 1.000.000 di €, per ipotesi sempre di identico saldo, dal 2009 al 2013
- 2,5% (0,5% all'anno) o 0,75% (cumulo giuridico, continuazione)
- Metodo forfettario 5% di redditività ipotizzata al 27% = 1,35% all'anno per 4 anni → 5,4%
- Sanzioni sulle imposte (estere) 16,67% in quanto redditi evasi
- Interessi sulle imposte (2,75% ante 01.10.2009 e 4% fino al 01.01.2010 poi 3,5%)
- IVAFE dal 2012 0,1% e poi 0,15% 2013 (2014 ,2%)

# I conteggi – Esempio pratico 2

- Conto corrente con apporti (professionista senza cassa di previdenza) sempre CH, 50.000 di apporti nel 2008 e 50.000 di apporti nel 2010
- 1.000.000 di €, per ipotesi sempre di identico saldo, dal 2009 al 2013
- 2,5% (0,5% all'anno) o 0,75% (cumulo giuridico continuazione)
- Metodo forfettario 5% di redditività ipotizzata al 27% = 1,35% all'anno per 4 anni → 5,4%
- Sanzioni sulle imposte (estere) 16,67% in quanto redditi evasi esteri
- Imposte italiane (IRPEF 43% + addizionali circa 2% + IRAP 3,9% + IVA 20% + Contributi 26,72% ) + sanzioni (12,5%) per redditi evasi italiani
- Interessi sulle imposte (2,75% ante 01.10.2009 e 4% fino al 01.01.2010 poi 3,5%)
- IVAFE dal 2012 0,1% e poi 0,15% 2013 (2014 ,2%)

# I conteggi – Esempio pratico 3 - PF

Conto corrente, sempre in CH ,con apporti in presenza di società di capitali italiana, 50.000 di apporti nel 2008 e 350.000 di apporti nel 2010.

## Per la persona fisica

- ipotesi sempre identico saldo, dal 2010 al 2013
- 2,5% (0,5% all'anno) o 0,75% (cumulo giuridico continuazione)
- Metodo forfettario 5% di redditività ipotizzata al 27% = 1,35% all'anno per 4 anni → 5,4%
- Sanzioni sulle imposte (estere) 16,67%
- Distribuzione dividendi 49,72% in Modello Unico (aliquota marginale)
- Sanzioni sulle imposte (italiane) 12,5% in quanto redditi evasi
- Interessi sulle imposte (2,75% ante 01.10.2009 e 4% fino al 01.01.2010 poi 3,5%) + IVAFE
- IVAFE dal 2012 0,1% e poi 0,15% 2013 (2014 ,2%)

# I conteggi – Esempio pratico 3 - SC

Conto corrente sempre CH con apporti in presenza di società di capitali italiana, 50.000 di apporti nel 2008 (prescritto) e 350.000 di apporti nel 2010 (omessa fatturazione).

## Per la persona giuridica

- No RW, NO redditi esteri
- Sanzioni sulle imposte italiane (IRES 27,5% + IRAP 3,9% + IVA 20%)
- Sanzioni sulle imposte (italiane) 12,5% in quanto redditi evasi
- Interessi sulle imposte (2,75% ante 01.10.2009 e 4% fino al 01.01.2010 poi 3,5%)
- IVAFE dal 2012 0,1% e poi 0,15% 2013 (2014 ,2%)
- Aspetti penali

# I conteggi – Confronto casi 1 – 2 – 3

Tipologia imposta/sanzione	Caso 1 Best	Caso 2 Intermediate		Caso 3 Worst	
IRPEF e addizionali / IRES	0	22,5k (45% x 50k)	0	78k (350k x 49,72% x 45%)	96k (350k x 27,5%)
IVA	0	10k	0	0	70k
IRAP	0	2k	0	0	13,7k
Contributi	0	13,5k	0	0	0
Sanzioni (no contributi)	0	4,3k (34,5k x 12,5%)	0	9,8k (78k x 12,5%)	22,5k (179,7k x 12,5%)
IRPEF su redditi finanziari	54k (5%x27%x4)		54k (5%x27%x4)	54k (5%x27%x4)	
Sanzioni	9k (16,67%)		9k (16,67%)	9k (16,67%)	
Sanzioni RW	25k		25k	25k	
<i>Totale (senza interessi)</i>	88k	52,3k	88k	175,8k	202,2k
<b>% costo v.d.</b>	<b>8,8%</b>	<b>14%</b>		<b>37,8%</b>	

# Cosa si rischia senza v.d.?

La peggiore situazione è connessa ai Paesi black-list (è influente l'accordo!)

- a) Raddoppio dei termini di accertamento (redditi 2006-2013 e RW 2004-2013)
- b) Raddoppio dell'importo delle sanzioni, SENZA la garanzia del minimo edittale
- c) Normativa sull'RW fa riferimento alla disponibilità delle somme (3 soggetti potrebbero dichiarare ciascuno il 100% del conto se esiste delega a operare sul totale)
- d) Presunzione di redditi costituiti da evasione (prova contraria ammessa)

# Metodo forfettario - particolarità

## Come si calcola la media?

- La media dei 2mln deve essere calcolata secondo le indicazioni della disponibilità previste per l'RW
- La media riporta al denominatore il numero di anni in cui si è compiuta la violazione
- I valori da considerare ai fini della media sono quelli al 31.12 di ogni anno (anche 2013)
- Applicabile solo ai rendimenti delle attività finanziarie
- Scelta per tutti gli anni e non selettiva



# Possibili passi falsi da evitare

È necessario acquisire il periodo 2004-2013 anche in caso di b-l con accordo in quanto va valutata:

- la presenza di eventuali condotte penalmente rilevanti in ambito tributario e non
- la continuità di detenzione nel Paese b-l con accordo (rischio b-l senza accordo)

È necessario prestare molta attenzione a piccoli conti correnti o posizioni minori in aggiunta a posizioni più rilevanti

È necessario verificare la corretta compilazione di precedenti quadri RW (magari legati ad immobili)

È necessario acquisire il *waiver* per sconti sulle sanzioni

# Problematiche irrisolte - prelievi

## Come giustificare il prelevamento di contanti?

In assenza di risposte ufficiali devono essere tenuti in considerazione:

- L'importo e la frequenza dei prelievi (valutando il tenore di vita)
- Le differenze giuridiche per le indagini finanziarie tra
  - Privati
  - Professionisti (Sentenze nn. 228 6.10.2014 Corte Costituzionale e 4585 Corte di Cassazione 06.03.2015)
  - Imprenditori

# Problematiche irrisolte – prelievi (segue)

- Giustificazioni inverosimili da parte del contribuente (con annessa autocertificazione) espongono il professionista al rischio di concorso per la dichiarazione di informazioni non veritiere (delitto art. 5 septies D.L. 167/90)?
- Rischi notevoli connessi alla normativa anti-riciclaggio (SOS)
- Obbligatoria comunicazione in procura a conclusione della regolarizzazione espone il professionista a rischi?

# La v. d. nazionale Vs il ravvedimento operoso

- Profilo sanzionatorio
  - Raddoppio sanzioni per Paesi b-l anche se hanno firmato l'accordo
  - Si applica il raddoppio dei termini dal 2004 al 2013 (b-l)
  - Non si applica la riduzione del 75% - 50%
  - RW diviso pro capite non applicabile
  - Sanatoria penale (parziale) assente (autorinciclaggio!)
- Onnicomprensività VS parzialità (anni e redditi)
- è possibile fruire dell'istituto se eventuali controlli fiscali o con rilevanza penale fossero già iniziati

# Dopo l'invio del modulo - Procedura

- Timing degli avvisi di accertamento? (per singola annualità o procedimento complessivo per diverse annualità)
- Sanzioni ridotte a un sesto, in caso di adesione all'invito al contraddittorio → attenzione importi da definire entro i 15 gg antecedenti alla data di comparizione
- Sanzioni ridotte a un terzo, in caso di successiva conclusione di accertamento con adesione
- È fondamentale avere la disponibilità delle somme (massimo 3 rate)

# Dopo l'invio del modulo – rilevanza penale

- L'utilizzabilità delle somme oggetto di regolarizzazione (interessante il momento della liquidazione)
- L'invio della pratica alla Procura della Repubblica (almeno entro 30 giorni dal pagamento del dovuto)
- Problematiche in caso di reati societari

«Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti necessari, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini dell'applicazione delle cause di non punibilità» (art. 5-quater co. 3 del DL 167/90).

## Disclaimer:

Il presente elaborato può riportare semplificazioni espositive e indicazioni oggetto di successive modifiche normative o differenti interpretazioni dell'Amministrazione finanziaria.

Il presente elaborato ha come unica finalità il supporto nell'esposizione al presente convegno e non costituisce in alcun modo parere professionale.